



CASTELLO DEL
BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 162/2025 DI DATA 25 marzo 2025

OGGETTO:

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. L.P. 13 ottobre 2017, n. 13.
Autorizzazione alla rimozione e prestito temporaneo di
manufatti archeologici appartenenti alle collezioni museali
per la mostra "Fiemme prima del 1111. Il popolamento della
valle dal Mesolitico all'Alto medioevo", di cui alla determina
N. 188/2024 di data 21 maggio 2024. Autorizzazione alla
proroga fino al 29 settembre 2025.

IL DIRETTORE

- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);

- visto il regolamento "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 3-61/Leg. dell'11 marzo 2011;

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 ed il relativo piano triennale di attività, adottati con determinazione del Direttore n. 533 di data 23 dicembre 2024, e approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 296 dd. 28 febbraio 2025;

-visto l'art.2 del citato Regolamento, che ha previsto che il Museo tra l'altro "cura la gestione dei beni culturali messi a disposizione dalla Giunta provinciale o da altri soggetti, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone la pubblica fruizione";

-visto il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 e ss.mm., riguardante: "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernenti tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare";

-visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

-vista la L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" e s. m. secondo la quale "i beni culturali rientranti nella competenza della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge e da altre leggi provinciali di settore, sono tutelati secondo le disposizioni di legge e di regolamento statali in materia di beni culturali";

-vista la L.P. 13 ottobre 2017, n. 13 "Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse" che all'art. 33 recita: Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale sui beni culturali 2003. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale sui beni culturali 2003 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis Autorizzazioni per il prestito di beni culturali da parte dei musei provinciali

1. I musei della Provincia, previsti dall'articolo 24 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, autorizzano il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi

dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e ne danno comunicazione alla soprintendenza.

2. La Giunta provinciale può individuare singoli beni o collezioni per i quali è esclusa la disciplina prevista dal comma 1."

- vista la circolare della Soprintendenza PAT/RFS120-13/12/2017-0717987;

- vista la determina N. 188 di data 21 maggio 2024 con la quale si autorizza il prestito alla Magnifica Comunità di Fiemme di Cavalese dal 13 luglio 2024 al 21 aprile 2024 dei manufatti archeologici, le cui schede tecniche sono parte integrante di questo atto;

- vista la lettera del Richiedente prot. CBTN 829 di data 25 febbraio 2025, con cui la Magnifica Comunità di Fiemme di Cavalese chiede la proroga del prestito in oggetto fino al 29 settembre 2025;

- considerato l'alto valore dell'iniziativa;

- vista la legge provinciale 7/1979 in materia di contabilità;

- visto il D.lgs 118/2011 in materia di armonizzazione di bilanci pubblici;

- dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio del Museo;

d e t e r m i n a

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi degli artt. 21 e 48 del D.Lgs. 42/2004, la proroga del prestito dei beni archeologici, le cui schede tecniche sono parte integrante di questo atto, per la mostra "Fiemme prima del 1111. Il popolamento della valle dal Mesolitico all'Alto medioevo";

2) di subordinare l'autorizzazione all'osservanza delle prescrizioni già adottate nella determina N. 188 di data 21 maggio 2024;

3) di fissare quale termine ultimo del prestito il 29 settembre 2025, esteso a 10 giorni dopo per le necessarie operazioni di prelievo e riconsegna del materiale e quindi fino al 9 ottobre 2025;

4) di estendere la validità del contratto di prestito protocollo CBTN 2050 di data 28 maggio 2024 ai nuovi termini stabiliti;

5) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, che il procedimento, avviato in data 25 febbraio 2025 con comunicazione CBTN n. 829 si conclude con la data di approvazione del presente provvedimento, nel rispetto dei termini massimi fissati con determinazione n. 57/2018, ed in analogia a quanto previsto per la Soprintendenza dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 507 di data 8 aprile 2016;

6) di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 16 bis della L.P. 17.02.2003, n. 1, entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo;
- ricorso giurisdizionale al T.R.GA. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

7) di dare comunicazione del prestito oggetto del presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni culturali, ai sensi dell'art.7 bis della legge provinciale 1/2003.

8) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio del Museo.

IL DIRETTORE
dott.ssa Laura Dalprà

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

PM/EN/ss